

Allegato "B" al n. 9675/5546 di repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata

E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale riconosciuta, con sede legale in Milano, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge, denominata

"G.S.A. EDELWEISS Associazione di Promozione Sociale
Sottosezione CAI MILANO"

in breve "G.S.A. EDELWEISS APS",

qui di seguito denominata per brevità "l'Associazione" che è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano Sezione di Milano.

Essa opera su base prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

A) Attività istituzionali

L'Associazione ha per scopo di promuovere la frequentazione della montagna in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore, qui di seguito indicato per brevità "CTS").

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività sportive amatoriali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lettera i), del D. Lgs. n. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (art. 5, lettera k), del D. Lgs. n. 117/2017).

Nell'esercizio della sua attività, l'Associazione provvede:

- a) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche,

escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, cicloescursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

b) alla organizzazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, cicloescursionistiche, naturalistiche, dell'alpinismo anche giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

c) alla formazione di Associati e non Associati, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b);

d) alla promozione e organizzazione, eventualmente anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, turistiche, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

e) alla promozione e organizzazione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

f) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, cicloescursionistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

g) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

h) a provvedere presso la sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

B) Attività diverse

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto all'attività principale sopra indicata nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

C) Modalità di esercizio

L'Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di Associati, loro familiari o terzi ed avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza

corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5 - Associati

Sono previste unicamente le seguenti categorie di Associati: onorari, benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Partecipano all'attività dell'Associazione con gli stessi diritti dei propri Associati, gli Associati CAI appartenenti alle altre Sezioni nazionali in regola col versamento della quota sezionale di appartenenza.

Gli Associati devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. Nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

L'Associato CAI di una qualsiasi sezione può avvalersi dei servizi dell'Associazione versando un contributo spese fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.)

Diritti e doveri

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, ad esclusione del libro degli Associati) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato. La qualità di Associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Volontari

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri Associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, con esplicita dichiarazione di adesione alle norme del presente Statuto e regolamentari, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o meno, motivando in quest'ultimo caso le ragioni.

In caso di diniego del Consiglio Direttivo, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. L'ammissione diviene effettiva dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo o a seguito della pronuncia del Collegio dei Probiviri di cui al precedente comma.

Sia in sede di ammissione all'Associazione, sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

L'Associato è tenuto a corrispondere all'Associazione:

a. le prime quote di ammissione all'Associazione, comprensive del costo delle tessere. Le copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, di quello sezionale e sottosezionale saranno consegnate, in copia cartacea, su espressa richiesta; in alternativa saranno forniti i riferimenti web dai quali sarà possibile scaricare i relativi testi;

b. le quote associative annuali, l'una a sostegno dell'organizzazione delle attività dell'Associazione e l'altra di competenza della Sezione CAI Milano, ma identificata come quota di Associato appartenente alla Sottosezione Edelweiss; la quota della Sezione CAI Milano non sarà richiesta a coloro che siano già iscritti alla stessa o ad altre Sezioni CAI;

- c. il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Associato non in regola con i versamenti non potrà partecipare alle attività dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. L'Associato è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando le quote associative annuali entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti agli Associati; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione all'Associazione e alla Sezione CAI Milano.

Non si possono riacquistare i diritti di Associato, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate all'Associazione e alla Sezione alla quale si è iscritti.

La quota dell'Associazione è finalizzata al sostegno della stessa.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative degli Associati in nome dell'Associazione, della Sezione CAI Milano e del Club Alpino Italiano, se non da questi autorizzati. Non sono ammesse altresì iniziative o attività degli Associati in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dall'Associazione e/o dalla Sezione CAI Milano. Le prestazioni fornite dagli Associati sono volontarie e gratuite. La qualità di Associato non è ostativa a svolgere attività lavorativa alle dipendenze dell'Associazione.

Art. 9 - Recesso

L'Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, è irrevocabile ed ha effetto immediato, senza diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per: recesso, provvedimento disciplinare di esclusione, per morte dell'Associato, senza diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il provvedimento di esclusione può essere motivato dalla morosità dell'Associato.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel caso in cui un Associato o un Associato di altra sezione che si avvalga dei servizi dell'Associazione tenga un contegno non conforme ai principi informativi dell'Associazione e/o del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, segnalerà tale comportamento alla Sezione di appartenenza

dell'Associato per l'irrogazione degli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, oltre ad effettuare la segnalazione di cui sopra, può sospendere e/o escludere detto Associato dalle proprie attività, senza dover attendere l'esito della procedura disciplinare e indipendentemente dall'esito della stessa. Avverso i provvedimenti adottati dall'Associazione l'Associato ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione e/o esclusione.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare del CAI, contro i provvedimenti disciplinari della Sezione di appartenenza l'Associato può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

L'Associato ed il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

Per tali controversie sarà prioritariamente esperito il tentativo di conciliazione in applicazione del successivo art. 31.

TITOLO III

ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti gli Associati, purché maggiorenni; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea degli Associati:

- adotta i programmi annuali e pluriennali dell'Associazione;
- elegge il Presidente dell'Associazione e il Consiglio direttivo, con le modalità e procedure stabilite dal presente Statuto e dal proprio Regolamento Elettorale;
- elegge il Collegio dei Probiviri, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal proprio Regolamento Elettorale;
- elegge l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'Associazione;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo, del Presidente, dell'Organo di controllo, e del Revisore dei conti se nominato;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli Associati aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre per la successiva Assemblea.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria degli Associati si svolge almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 30 aprile e comunque nei termini utili per il deposito del bilancio al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno venti Associati maggiorenni dell'Associazione. Se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedervi l'Organo di controllo.

Sia l'assemblea ordinaria, che quella straordinaria sono convocate mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione, 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso inviato agli Associati a mezzo posta elettronica ordinaria o a mezzo pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Associazione o a mezzo di altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea in prima e seconda convocazione.

L'assemblea può essere tenuta anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'individuazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario ed il Notaio, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge. In detti casi non sarà consentito essere portatori di delega.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Art. 16 - Partecipazione, quorum costitutivo

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti gli Associati purché maggiorenni in regola con il pagamento di entrambe le quote sociali di cui all'art. 7 relative all'anno in cui si tiene l'assemblea e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Associato delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui l'assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazioni e videoconferenza.

Per la validità delle assemblee è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza. Le assemblee che hanno ad oggetto modifiche statutarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione sono validamente costituite con la presenza di un quarto degli aventi diritto al voto

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario.

Art. 18 - Deliberazioni, quorum deliberativo

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei partecipanti, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale per gli Associati collegati a distanza.

Le assemblee che hanno ad oggetto modifiche statutarie deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli Associati presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

In ogni caso le modifiche statutarie saranno efficaci solo dopo l'approvazione del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

A parità di voti è eletto l'Associato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Associato può essere eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e amministrazione dell'Associazione e si compone di numero da 5 a 11 componenti compreso il Presidente, eletti dagli Associati come previsto dal Regolamento Elettorale.

I candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo al momento della candidatura devono aver maturato un'anzianità di iscrizione alla stessa non inferiore a tre anni sociali completi. Se l'Assemblea degli Associati non eleggesse o non riuscisse ad eleggere il Presidente, vi provvederà il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice scegliendolo al proprio interno.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea degli Associati;
- propone all'Assemblea degli Associati i programmi annuali e pluriennali dell'Associazione e ne dà attuazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea degli Associati per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività previste dallo Statuto, ivi comprese le secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- delibera le quote associative dell'Associazione;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio dell'Associazione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività determinandone i limiti di spesa in base ai bilanci preventivi presentati e ai consuntivi precedenti;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Associati o esercita la facoltà di diniego riguardante l'ammissione dell'Associato;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati; qualora l'Associazione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del

CAI e della Sezione CAI Milano, nonché del presente Statuto dell'Associazione nonché del proprio Regolamento Elettorale. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente; nomina inoltre, nel caso in cui non siano stati eletti dall'Assemblea degli Associati, il Tesoriere ed il Segretario, in base alle previsioni del Regolamento elettorale dell'Associazione. Essi possono essere scelti e nominati anche al di fuori degli Associati, ma in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli Associati hanno diritto di esaminare ai sensi del precedente articolo 5.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare almeno la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea, entro il termine di trenta giorni, per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea degli Associati da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Modalità di convocazione; costituzione e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal Consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, quando ritenuto necessario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato, mediante qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione potrà essere tenuta anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere con più anzianità di iscrizione all'Associazione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di

Controllo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione dell'Associazione che coinvolge un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione, né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dagli Associati nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Il Presidente può invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

PRESIDENTE

Art. 22 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dagli Associati, con le modalità e procedure del Regolamento Elettorale interno e dura in carica tre anni.

Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; a titolo puramente indicativo, ma non limitativo, assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea degli Associati la relazione annuale, accompagnata dai documenti previsti dal CTS;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e operare sugli stessi.
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente dell'Associazione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla stessa non inferiore a sei anni sociali completi. Qualora l'Associazione abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente può delegare parte dei propri poteri ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 23 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi

dell'Associazione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 24 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dà comunicazioni delle delibere di questo organo a collaboratori e Associati.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se e in quanto nominato ai sensi del regolamento elettorale, si occupa del controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione. Può essere monocratico o collegiale, in questo caso costituito da tre componenti, Associati ordinari con anzianità di iscrizione all'Associazione non inferiore a tre anni sociali completi. Peraltro, nel caso in cui tra gli Associati non fossero reperibile soggetti aventi i requisiti richiesti dalla legge o non ci fossero candidati a tale ruolo, il/i componenti dell'organo di controllo potranno essere scelti e nominati al di fuori della platea degli Associati.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se collegiale, elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio; i componenti dell'Organo partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea degli Associati,

E' compito dell'Organo di controllo:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale dell'Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea degli Associati;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili e documentali dell'Associazione;
- la vigilanza sul rispetto dello Statuto e del Regolamento elettorale;
- la convocazione dell'Assemblea degli Associati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti di cui all'art. 30 D.Lgs 117/17, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge, più avanti indicate.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre,

compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, Associati o non Associati, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea degli Associati. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee degli Associati.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a. l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione dell'Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea degli Associati;
- b. il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell'Associazione;
- c. la vigilanza sul rispetto dello Statuto e del Regolamento elettorale;
- d. la convocazione dell'Assemblea degli Associati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dagli Associati, con le modalità del Regolamento elettorale e durano in carica tre anni.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, di cui al secondo comma dell'art. 11, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

Al giudizio del Collegio dei Probiviri saranno pure rimessi i ricorsi contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di accettazione di nuovi Associati o di diniego, di cui all'art. 6.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali gli Associati con diritto

di voto in possesso dei seguenti requisiti: abbiano versato negli ultimi tre anni le quote di cui al punto b) dell'art. 7; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano e del CAI Milano. L'anzianità di tre anni non è richiesta per i casi in cui il Consiglio Direttivo dovesse chiamare alla cariche sociali, ai sensi del Regolamento Elettorale, soggetti estranei agli Associati

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione all'Associato, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 - Commissioni e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Associati aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

PATRIMONIO

Art. 29 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di Associati benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra gli Associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 30 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione. Il bilancio deve essere reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea degli Associati, e deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, alla sezione di appartenenza all'esaurimento delle procedure previste dallo Statuto della stessa.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 31 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati o fra gli Associati ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a

maggioranza dall'Assemblea degli Associati dell'Associazione.
Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del
Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

F.to: Maria Cristina Radaelli

F.to: Letizia Cristina Nociti

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)